

STATUTO

dell'Associazione

"NAVDANYA INTERNATIONAL - Onlus"

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Articolo 1: Costituzione

E' costituita l'Associazione denominata "NAVDANYA INTERNATIONAL - Onlus", Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, nel prosieguo del presente statuto indicata semplicemente "Associazione".

Articolo 2: Sede

L'Associazione ha la sua sede legale in Firenze (Italia), via De' Pucci n. 4 e potrà istituire altri uffici e sedi sia sul Territorio nazionale che all'estero, avendo carattere ed operatività nazionali ed internazionali.

Articolo 3: Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 4: Oggetto - Finalità

1) L'Associazione non ha fini di lucro, essa:

- sostiene e diffonde idee e proposte al fine di promuovere una agricoltura per un nuovo paradigma economico e una cultura alimentare per la salute, per la difesa dell'ambiente e della biodiversità;

- sostiene e diffonde, anche attraverso la formazione, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e la biodiversità;

- sostiene e diffonde la cultura del cibo locale, come espressione della diversità dei territori, degli ecosistemi, delle culture tradizionali, delle comunità dei piccoli agricoltori e delle conoscenze delle donne;

- opera per la promozione di un nuovo sistema di conoscenze e ricerca basato su una visione olistica, sulla diversità e il pluralismo delle conoscenze e sull'integrazione tra il sapere scientifico e quello tradizionale;

- difende e promuove i beni comuni come fondamento per un rinnovato senso di comunità, di solidarietà e per la diffusione della cultura della pace

il tutto con lo scopo di esclusivo perseguimento di finalità di beneficenza e solidarietà sociale nei confronti dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997.


Articolo 5: Attività

1) L'Associazione ha come scopo quello di promuovere le finalità di cui al precedente articolo.

L'attività dell'Associazione si concretizza in modo particolare attraverso:

- a) organizzazione di conferenze, incontri e iniziative di varia natura attinenti alle finalità dell'Associazione;

- b) elaborazione di documenti, progetti e proposte per la diffusione dei principi contenuti nelle proprie finalità e a supporto di soggetti pubblici e/o privati che vogliano perse-



guire i medesimi scopi;

c) sensibilizzazione e promozione delle tematiche riguardanti la cooperazione internazionale in Italia e all'estero, comprese la progettazione e la gestione di interventi di cooperazione internazionale nel campo agricolo, alimentare, ambientale;

d) promozione e/o partecipazione ad iniziative in ambito culturale, di ricerca scientifica, di comunicazione anche per specifiche campagne d'informazione, che affrontino temi di rilevanza per l'Associazione e favoriscano l'interscambio culturale;

e) coinvolgimento di persone, organismi e istituzioni, pubbliche o private, suscettibili di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni più povere del mondo;

f) svolgimento di attività di formazione e apprendimento di un'agricoltura di autosufficienza e di tutte le altre tematiche coerenti con le proprie finalità;

a) svolgimento di attività di informazione, anche attraverso l'edizione e la stampa di proprie pubblicazioni;

b) organizzazione di iniziative di varia natura per la raccolta fondi da destinare a soggetti che perseguono le finalità dell'Associazione.

2) L'Associazione si impegna a:

- svolgere soltanto le attività indicate nel punto 1 del presente articolo e quelle ad esse direttamente connesse.

Con specifica deliberazione dell'Assemblea, l'Associazione potrà assumere iniziative anche in settori diversi da quelli sopra elencati;

- non distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non governative od onlus che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

- devolvere in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel presente articolo, seguirà i limiti e le condizioni previste dal D.Lgs. 460/1997.

Articolo 6: Soci

1) I soci sono distinti nelle seguenti categorie:

a) soci fondatori;

b) soci ordinari;

c) soci onorari;

d) amici
- Soci f
sente st
ciazione
gli altr
7;

- Soci c
ciazioni:
domanda
vo, sull
finalit
sivo, n
successi:

- Soci c
zioni d'
e comun
ne, ven
re inv:
possonc
to; su

lanci
gioran:
meno d
Consig

- Amic
social:
profes
mi de
tivi;

nica,
prend
loro
dei v

2) L'
tolo

E' an
docum
sati

L'as:
mere
voro

3) C
spet
libe

Art

1) :

alle

ger

l'aj

2)

d) amici di Navdanya.

- Soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto il presente statuto, partecipando all'atto costitutivo dell'Associazione; hanno diritto voto attivo e passivo, nonché tutti gli altri diritti ed obblighi di cui al successivo articolo 7;

- Soci ordinari sono le persone fisiche, giuridiche o associazioni, che ne abbiano fatto regolare richiesta e la cui domanda di adesione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo, sulla base di criteri definiti per il perseguimento della finalità dell'Associazione; hanno diritto voto attivo e passivo, nonché tutti gli altri diritti ed obblighi di cui al successivo articolo 7;

- Soci onorari sono le persone fisiche, giuridiche o associazioni che, per il loro particolare impegno e per la vicinanza e comunanza con gli obiettivi e gli ideali dell'Associazione, vengono ritenute meritevoli di farne parte; possono essere invitati alle riunioni dell'assemblea, durante le quali possono prendere la parola, ma non hanno alcun diritto di voto; su loro richiesta hanno diritto ad ottenere copia dei bilanci e dei verbali dell'assemblea; vengono nominati a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo, su proposta di almeno due consiglieri, o di almeno quattro soci iscritti; il Consiglio Direttivo decide insindacabilmente;

- Amici di Navdanya sono le persone fisiche, giuridiche o associazioni che danno il proprio contributo finanziario, e/o professionale, per sostenere specifiche iniziative e programmi dell'Associazione condividendone gli ideali e gli obiettivi; vengono invitati, esclusivamente a mezzo posta elettronica, alle riunioni dell'assemblea, durante le quali possono prendere la parola, ma non hanno alcun diritto di voto; su loro richiesta hanno diritto ad ottenere copia dei bilanci e dei verbali dell'assemblea.

2) L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito.

E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci.


L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

3) Con la domanda di ammissione i soci si impegnano al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni e risoluzioni degli organi.

Articolo 7: Diritti e obblighi dei Soci

1) I soci fondatori ed ordinari hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'Associazione.

2) I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Sta



tuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

3) I soci onorari e gli Amici di Navdanya vengono semplicemente invitati alle assemblee, ma non hanno diritto di voto.

Articolo 8: Ammissione e dimissioni dei soci

1) L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e presentazione di almeno due soci.

L'ammissione dei nuovi soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri; la reiezione della domanda di ammissione deve essere comunicata all'aspirante socio ed è previsto il ricorso all'assemblea ordinaria da presentarsi entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione.

2) L'ammissione degli "Amici di Navdanya" avviene compilando un'apposita domanda e versando un contributo economico non inferiore ad un terzo (1/3) della quota annuale pagata dai Soci ordinari; sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

3) I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;

- mancato versamento della quota associativa per almeno due anni; la perdita della qualità di socio deve essere comunicata all'interessato;

- decesso del socio;

- inadempienza degli impegni assunti, accertati motivi di incompatibilità, contravvenzione alle norme ed agli obblighi del presente statuto, indegnità; la perdita della qualità di socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata all'interessato entro 15 giorni dalla delibera.

Avverso detta delibera è ammesso il ricorso all'assemblea straordinaria che decide in via definitiva a maggioranza semplice.

Articolo 9: Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote sociali annuali;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti disposti a favore dell'Associazione;

d) dai beni che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Articolo 10: Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) dalle quote sociali annuali;

b) da eventuali contributi da Stato, Regioni, Provincie, Comuni, enti pubblici e privati, privati cittadini (provenienti sia dall'Italia sia che dall'estero);

c) da partecipazione a progetti coerenti con le finalità dell'associazione;

d) da ogni altro contributo volontario sociale.

Articolo 11: Organi
Sono Organi dell'Associazione il Consiglio Direttivo e i Revisori.

Articolo 12

1) L'Assemblea ordinaria si riunisce in conferenza dei soci, a tutti i soci.

2) L'Assemblea straordinaria si riunisce a tutti i soci.

3) L'Assemblea straordinaria si riunisce a tutti i soci, purché per tutti i soci sia stata comunicata la convocazione.

4) L'Assemblea straordinaria si riunisce a tutti i soci, da persona a persona, purché sia stata comunicata la convocazione.

5) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si fa per iscritto, con almeno 15 giorni di anticipo.

6) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si fa per iscritto, con almeno 15 giorni di anticipo.

7) L'Assemblea straordinaria si riunisce a tutti i soci, a tutti i soci, a tutti i soci.

8) L'Assemblea straordinaria si riunisce a tutti i soci, a tutti i soci, a tutti i soci.

9) L'Assemblea straordinaria si riunisce a tutti i soci, a tutti i soci, a tutti i soci.

10) L'Assemblea straordinaria si riunisce a tutti i soci, a tutti i soci, a tutti i soci.

11) L'Assemblea straordinaria si riunisce a tutti i soci, a tutti i soci, a tutti i soci.

12) L'Assemblea straordinaria si riunisce a tutti i soci, a tutti i soci, a tutti i soci.

13) L'Assemblea straordinaria si riunisce a tutti i soci, a tutti i soci, a tutti i soci.

14) L'Assemblea straordinaria si riunisce a tutti i soci, a tutti i soci, a tutti i soci.

15) L'Assemblea straordinaria si riunisce a tutti i soci, a tutti i soci, a tutti i soci.

16) L'Assemblea straordinaria si riunisce a tutti i soci, a tutti i soci, a tutti i soci.

d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 11: Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probi Viri, il Collegio dei Revisori dei conti (se nominato).

Articolo 12: Assemblea

1) L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

2) L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

3) L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purchè con modalità ed in luogo tale da essere raggiungibile per tutti i soci in tempi ragionevoli con i normali mezzi di comunicazione.

4) L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, o quando ne sia fatta richiesta motivata e con l'indicazione di specifici argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno due membri del Consiglio Direttivo o da un terzo dei soci validamente iscritti, e comunque deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, entro il mese di aprile.

5) La convocazione dell'assemblea è fatta, mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione o a mezzo posta elettronica per quei soci che lo abbiano espressamente richiesto.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

6) Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale.

7) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea sarà presieduta dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano.

8) L'Assemblea sceglie, su proposta del suo Presidente, un Segretario per la verbalizzazione della riunione.

9) Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, e conservato agli atti.


10) Il voto in Assemblea è palese.

11) Ogni associato può rappresentare con delega scritta fino a due altri associati.

Articolo 13: Assemblea Ordinaria

1) L'Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti;



- approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
- entità delle quote associative ed eventuale esonero dalle stesse;
- approvazione dei regolamenti interni predisposti del Consiglio Direttivo;
- indirizzi e direttive generali dell'Associazione e l'avvio di iniziative particolari;
- richieste di ammissione all'Associazione, nel caso in cui le stesse siano state preventivamente respinte da parte del Consiglio Direttivo e l'aspirante socio abbia presentato ricorso entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della reiezione della sua domanda.

2) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno metà più uno degli associati in prima convocazione, ed in seconda convocazione quanti siano i presenti.

3) Le deliberazioni vengono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4) L'assemblea decide sull'applicazione dello statuto e dell'eventuale regolamento di organizzazione.

5) Ogni associato potrà rappresentare con delega scritta fino a due altri associati.

Articolo 14: Assemblea Straordinaria

1) L'Assemblea straordinaria delibera in merito ad eventuali modifiche del presente Statuto, riguardo lo scioglimento anticipato o la proroga della durata dell'Associazione, nonché in caso di ricorso di cui all'articolo 8 ultimo comma.

2) L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

3) Essa delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21 2 comma del Codice Civile.

4) Ogni associato potrà rappresentare con delega scritta fino a due altri associati.

Articolo 15: Consiglio Direttivo

1) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea ordinaria.

Essi durano in carica per tre anni e sono rieleggibili più volte.

2) Il numero dei membri del Consiglio Direttivo è fissato al momento della nomina dall'Assemblea ordinaria entro i limiti minimo e massimo di cui dal precedente comma.

3) Al Consiglio Direttivo sono riservati i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza limitazione alcuna, con la sola esclusione di quanto la legge inderogabilmente riserva all'Assemblea dei soci.

4) Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, i Vice-Presidenti ed il Tesoriere, ed eventualmente uno o più Consiglieri delegati, ai quali potrà attribuire incarichi per

determinat
dalla legge

5) Il Consi
sociazione

essere rag
gionevoli

6) Esso v
o uno dei

sia fatta
ti.

7) Di reg
prima dell

può avveni
L'avviso

luogo di
agli inte

mail) o c
si avran

ciazione.
Il Consi

mento in
contempo

discussio
8) La ve

tuata dal
9) Spetta

re sulla
della ri

10) Il
dette fo

i compon
11) Per

tivo è
bri ed :

In caso
12) Le

con ver
riunion

13) Per
suoi o:

Consig
di rego

Artico
Il Pre

sentant
curanc

tivo.
Il Pre

Consig
e stra

determinati atti o categorie di atti, nei limiti consentiti dalla legge e dallo statuto.

5) Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'associazione o altrove, purchè con modalità ed in luogo tale da essere raggiungibile per tutti i suoi componenti in tempi ragionevoli con i normali mezzi di comunicazione.

6) Esso viene convocato tutte le volte in cui il Presidente, o uno dei Vice-Presidenti, lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due dei suoi componenti.

7) Di regola la convocazione è fatta almeno quindici giorni prima dell'adunanza, salvo che nei casi di urgenza, nei quali può avvenire cinque giorni prima di quello della riunione.

L'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di riunione e l'ordine del giorno potrà essere inviato agli interessati con ogni mezzo idoneo (posta, telefax, e-mail) o consegnato a mano, secondo quanto i Consiglieri stessi avranno preventivamente richiesto per iscritto all'Associazione.

Il Consiglio è validamente costituito anche tramite collegamento in teleconferenza, purchè sia garantita l'effettiva e contemporanea partecipazione di tutti i membri presenti alla discussione e deliberazione.

8) La verbalizzazione delle riunioni così tenute sarà effettuata dal Presidente o da suo incaricato.

9) Spetta al Presidente o dai uno dei Vice Presidenti decidere sulla regolarità della convocazione e dello svolgimento della riunione, in caso di dubbi e contestazioni.

10) Il Consiglio è validamente riunito, anche senza le suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i componenti in carica.

11) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

12) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono constatate con verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di riunione.

13) Per il migliore funzionamento dell'Associazione e dei suoi organi, nonchè per realizzare progetti determinati, il Consiglio Direttivo potrà proporre all'Assemblea l'adozione di regolamenti interni.

Articolo 16: Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente e il/i Vice-Presidente, con poteri di rappresentanza e di firma disgiunta, rappresentano l'Associazione e curano l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, o il Vice-Presidente, convoca e presiede il Consiglio Direttivo medesimo; presiede l'assemblea ordinaria e straordinaria.

Articolo 17: Rappresentanza

- 1) Il Presidente e il/i Vice-Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, sia in giudizio che di fronte ai terzi.
- 2) In caso di assenza o impedimento del Presidente, la legale rappresentanza spetta ai Vice-Presidenti o agli altri Consiglieri, in relazione alle loro funzioni e ai poteri ad essi attribuiti.
- 3) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di attribuire procure per determinati atti o categorie di atti, nei limiti ritenuti opportuni, a direttori o procuratori.
- 4) Se lo ritiene opportuno il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Generale, attribuendogli i poteri e le responsabilità ritenute del caso.

Il Direttore Generale assiste alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea senza diritto di voto, con facoltà di intervenire con propri pareri e relazioni e presentare progetti.

Articolo 18: Collegio dei Probi Viri

- 1) Il Collegio dei Probi Viri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea.
- 2) Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri dei vari organi e tra i diversi organi.
- 3) Il Collegio, giudica, secondo equità e giustizia, senza formalità di procedure.

Articolo 19: Collegio dei Revisori dei conti

- 1) Ove nominato, il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall'assemblea ordinaria, anche tra i soci.
- 2) Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
- 3) Ha il compito di controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità ed i relativi libri contabili.
- 4) Di ogni ispezione e controllo si deve dare notizia nella relazione che il Collegio redige annualmente.
- 5) Qualora i proventi dell'Associazione superino per due anni consecutivi l'ammontare previsto dalla legge vigente in materia, il bilancio dovrà necessariamente recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.

Articolo 20: Cariche sociali ed incarichi

Le cariche sociali sono gratuite.

Ai Consiglieri potrà essere riconosciuto solo il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, salvo i casi previsti dall'art. 6 comma 2.

Per i Consiglieri e per tutti coloro che collaborano volontariamente all'attività dell'Associazione, questa provvederà, ove necessario, all'assicurazione nelle misure e nelle forme previste dalle leggi vigenti.

In relazione allo sviluppo delle attività dell'Associazione,

il Consiglio
ricati o re
tecnica di
Tali incar
persone es
con contrat

Articolo 2

Gli esercizi
Alla fine c
pilare il l
chè la rel
all'appro
aprile suc

Articolo

Gli utili
ad incren
per la rea
ad esse d
E' espres
indiretta
no che ta

Articolo

Lo sciogl
straordin
ci, così
L'Assemb
liquidat
trimonio

In ogni
sociazi
tito l'
190, del
ve di t
lità, s

Artico

Le cont
di int
Statut
sociaz
ti, o
diritt

la esc
essere

Regola

Commer
ss. D.

Le par
inizi

Nel c
buon

il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla nomina di incaricati o responsabili, ai quali verrà affidata la direzione tecnica di singoli settori, progetti o iniziative.

Tali incarichi potranno essere affidati sia a soci, sia a persone estranee all'Associazione e, in tal caso, regolati con contratti di natura privatistica.

Articolo 21: Esercizi finanziari e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo deve compilare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, nonché la relazione sull'andamento della gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, entro il mese di aprile successivo.

Articolo 22: Utili

Gli utili risultanti da ciascun bilancio approvato andranno ad incrementare il patrimonio sociale e saranno utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' espressamente vietata alcuna forma di distribuzione, anche indiretta, di tali utili e di altri avanzi di gestione, a meno che tale distribuzione non sia imposta per legge.

Articolo 23: Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei tre quarti (3/4) dei soci, così come prescritto dall'art. 21 del Codice Civile.

L'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo.

In ogni caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 662/96, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) oppure a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24: Controversie e arbitrato

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere in sede di interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Statuto, di ogni regolamento deliberato degli organi dell'Associazione, ovvero le controversie tra questa e gli associati, o tra gli associati e che abbiano comunque per oggetto diritti disponibili e che non siano dalla legge riservate alla esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, dovranno essere oggetto di un tentativo di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss. D.Lgs. 5/2003.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

Nel caso in cui la conciliazione non dovesse essere andata a buon fine, tutte le controversie che dovessero insorgere tra

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number, and is partially obscured by the signature.

i soci, verranno obbligatoriamente affidate all'esame ed alla risoluzione di un Collegio Arbitrale rituale, regolato secondo le norme del codice di procedura civile.

Il Collegio sarà composto da tre membri che dovranno essere nominati dal Presidente del Tribunale di Firenze su richiesta della parte più diligente.

Gli arbitri decideranno secondo equità, nel rispetto del contraddittorio e secondo le regole di procedura ritenute più adeguate, depositando il lodo entro novanta giorni dalla costituzione del Collegio, salvo proroga concessa dalle parti, e provvedendo anche sulle spese.

La sede dell'arbitrato è Firenze.

Articolo 25: Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si farà riferimento alle norme di legge vigenti in materia di ONLUS, di Associazioni (artt. 21 e 27 del Libro I del Codice Civile) e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.

F.TO CAROLINE MARY ANGELA LOCKHART

F.TO GIANNOZZO PUCCI

F.TO MARIA GRAZIA MAMMUCCINI

F.TO NATALE BAZZANTI

F.TO GIOVANNA ACQUISTI NOTAIO


Certifico i
in Firenze,
di Firenze
di numero
le.
Si rilascia
Firenze

.=.=.=.=.=.=.=..

Certifico io sottoscritta Dottoressa Giovanna Acquisti Notaio
in Firenze, iscritta nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti
di Firenze, Pistoia e Prato, che la presente copia, composta
di numero 20 pagine, è in tutto conforme al suo origina-
le.

Si rilascia per uso di legge.

Firenze 23 DICEMBRE 2010



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'G. Acquisti'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'GIANPAOLO ACQUISTI' at the top, 'NOTAIO' on the right side, and 'IN FIRENZE' at the bottom. The center of the seal features a coat of arms with a crown on top.

d alla
secon-
essere
diesta
con-
iù a-
a co-
arti,

Sta-
ma-
ro I
nel